



Tribunale di Ferrara

Il Tribunale,

riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori

Dott. Stefano Giusberti

Presidente

Dott. Anna Ghedini

Giudice rel. ed est.

Dott. Marta Cristoni

Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Premesso che con ricorso depositato il 25 settembre 2018 la società Gasparini Auto Ferrara s.r.l., con sede in Ferrara via Eridano n. 13/C, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore* Alessandro Gasparini, rappresentata e difesa dagli avv. Enrico Gasparini, chiedeva l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva di presentare, ai sensi dell'art. 161, co. 6 l. fall., nel termine assegnato dal Tribunale, la proposta di concordato, il piano e la documentazione di cui all'art. 161, co. 2 e 3 l. fall.;

che con provvedimento del 27.9.18 il Tribunale, essendo pendente istanza di fallimento nei confronti della ricorrente, concedeva il termine di sessanta giorni,

che in data 26.11.18 la debitrice avanzava richiesta motivata di proroga del suddetto termine con parere positivo del Commissario Giudiziale, e che la richiesta veniva accolta con provvedimento del 29.11.18;

che in data 25.1.19 la debitrice depositava il piano con i documenti allegati; che con provvedimento del 28.1.19 il G.D. convocava le parti evidenziando diversi profili critici e contestualmente convocava le parti del procedimento prefallimentare pendente a carico della debitrice;

letta la istanza di fallimento avanzata da Emil Banca s.p.a.

OSSERVA

La società proponente ha formulato una proposta di concordato basata su un piano di continuità ai sensi dell'art. 186-*bis* L.F., con le peculiarità che ci si appresta ad esaminare.

La Società ha per oggetto in buona sostanza la vendita a terzi di vetture usate e nuove, e la prestazione dei servizi accessori alla vendita.

Come chiarito dalla proponente, in sintesi, il piano prevede la prosecuzione dell'attività di vendita di auto, senza alcun contratto con le case automobilistiche, ma a mezzo della messa a disposizione in conto vendita di veicoli usati e nuovi da parte di altre concessionarie sulla scorta di accordi verbali stipulati di volta in volta.

Poiché l'art. 162 L.F. contempla quale ipotesi di inammissibilità la carenza – nella proposta e nel piano – dei presupposti di legge, vale per tale norma l'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale formatasi in relazione all'ipotesi di arresto della procedura ex art. 173 L.F. per il caso di constatata assenza delle condizioni di ammissibilità del concordato.

Una prima ipotesi di inammissibilità, quindi, può scaturire dalla constatazione della inidoneità dei dati informativi forniti dall'impresa proponente e della incompletezza e/o incoerenza della relazione del professionista attestatore, quando tali lacune raggiungano livelli tali da



precludere ai creditori di esprimere un voto informato e consapevole sulla proposta concordataria.

Tale opinione ha trovato un riscontro anche nella giurisprudenza della Suprema Corte, nel momento in cui quest'ultima ha ribadito che la completezza e la regolarità della documentazione allegata alla domanda, e la idoneità della relazione del professionista a fornire elementi di valutazione per i creditori costituiscono, quindi, presupposti dell'ammissibilità del concordato (Cass. civ. Sez. I, 25-10-2010, n. 21860).

Il successivo arresto della Sezioni Unite (Cass. civ. Sez. Unite, 23-01-2013, n. 1521) ha poi definitivamente tolto ogni dubbio circa il fatto che rientri nell'ambito del controllo di fattibilità giuridica del Tribunale la delibazione in ordine alla correttezza delle argomentazioni svolte e delle motivazioni addotte dal professionista a sostegno del formulato giudizio di fattibilità del piano, così come analogamente deve dirsi per quanto concerne la coerenza complessiva delle conclusioni finali prospettate. Ciò perché tali rilievi non attengono ad un controllo della veridicità dei dati aziendali e non comportano lo svolgimento di una attività riservata al commissario giudiziale, ma attengono ad un giudizio di chiarezza e completezza dell'attestazione del professionista sulla base di quanto emerge *ictu oculi* dal raffronto tra la documentazione prodotta ed il contenuto dell'attestazione del professionista.

Giudizio, questo, sicuramente compreso nei poteri del giudice ed idoneo da solo, ove negativo, a comportare l'inammissibilità della proposta concordataria.

Logica conseguenza di queste premesse è che una valutazione negativa circa detta idoneità può condurre all'inammissibilità del concordato, allorquando si verifichi che il bagaglio di informazioni apportate dal debitore appare incompleto, o che le valutazioni del professionista attestatore si presentano incoerenti o prive di concreto riscontro logico.

Tra le ipotesi in cui il Tribunale, può dichiarare l'inammissibilità del concordato, rientra, poi, quella concernente il venir meno della stessa "fattibilità giuridica" (e non economica) del concordato.

Invero, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez. Unite, 23-01-2013, n. 1521) *"in tema di concordato preventivo, il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall'attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano e dei rischi inerenti. Il menzionato controllo di legittimità si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo, e si attua verificandone l'effettiva realizzabilità della causa concreta: quest'ultima peraltro da intendersi come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento finalizzato al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore da un lato, e dall'assicurazione del soddisfacimento, sia pure ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori dall'altro"*.



Dopo l'intervento delle citate Sezioni Unite, quindi, costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello per cui il giudice - anche successivamente all'ammissione alla procedura e quindi a maggior ragione nella fase di ammissione - è tenuto ad effettuare una valutazione circa la fattibilità del piano proposto, sotto il profilo della correttezza giuridica, ed è chiamato a riscontrare che i presupposti di ammissibilità alla procedura, ex art. 160 L.F., sussistano.

Operata tale premessa, ritiene il Tribunale che la proposta di G.A.F. s.r.l. debba andare incontro ad una valutazione di inammissibilità per molteplici ragioni che ci si appresta ad illustrare ma che in via preliminare possono sintetizzarsi come segue:

- 1) il piano – in particolare il *business plan* – appare afflitto da persistenti carenze tali da farlo ritenere incompleto e basato su assunzioni e prospettazioni non adeguatamente e coerentemente motivate;
- 2) conseguentemente, risulta carente anche la relativa attestazione del professionista, con la fondamentale conseguenza che non può ritenersi adeguatamente, logicamente e ragionevolmente fondato quel giudizio di miglior soddisfacimento dei creditori che costituisce presupposto imprescindibile per ricorso alla procedura di concordato con continuità aziendale.
- 3) La relazione che deve rappresentare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria ai sensi dell'art. 61 comma 2 lett. a l. fall. (doc. 6) e' priva di qualsiasi contenuto autonomo rispetto al contenuto del ricorso introduttivo.

Il tutto ribadendo che i giudizi formulati nella presente sede in nessun modo concernono la prospettiva di fattibilità economica del concordato (valutazione, questa, rimessa ai creditori), bensì il profilo della conformità al tipo della proposta nonché della completezza, coerenza, e attendibilità della documentazione alla base di piano ed attestazione, e cioè di carenze che – riguardando gli atti che costituiscono presupposto di ammissibilità della proposta concordataria – concernono prettamente il profilo della fattibilità giuridica.

Se si vuole offrire una sintesi ulteriore della valutazione del Tribunale, ci si trova di fronte a profili che, ben lungi dal condurre ad un giudizio negativo di fattibilità economica, impediscono in radice (ai creditori) di addivenire anche alla sola possibilità di formulare quel giudizio, il quale comunque presuppone un piano completo e coerente, ed un'attestazione altrettanto coerente e completa.

Scendendo nel dettaglio: il *business plan* presenta delle carenze non rimediabili.

Il fatto che la proposta di G.A.F. abbia ad oggetto un concordato con continuità ai sensi dell'art. 182-bis L.F. comporta che – come statuito dal secondo comma della citata norma – “a) il piano di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), deve contenere anche un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura; b) la relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, deve attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori”.

Ritiene questo Tribunale – peraltro sulla scia dell'opinione espressa già dai primi commentatori della norma all'epoca della sua introduzione - che il *business plan* non possa presentare contenuti generici ed apodittici, dal momento che tali carenze si traducono nella lesione dell'interesse dei creditori ad una corretta informazione. Appare, allora, chiaro che la predisposizione di un *business plan* non si traduce nella creazione di un documento



contenente dati e cifre, occorrendo che i dati siano sviluppati ed illustrati con il dettaglio necessario a consentire la verifica della coerenza della ricostruzione complessiva stessa. Ciò si traduce nell'inserimento nel piano di una analisi concreta del rapporto tra costi ed entrate che ci si attende dalla prosecuzione dell'attività imprenditoriale, e di una verifica del *cash-flow* sotto il duplice profilo del reperimento delle risorse iniziali e dei flussi destinati ad essere generati dalla continuità. Di qui la conclusione per cui il *business plan* si traduce in un vero e proprio piano industriale, tale da illustrare le iniziative nell'ambito di una costruzione che consenta di verificare la consequenzialità tra dati di partenza e risultati attesi.

In quest'ottica, appare chiaro che il piano non può limitarsi ad elencare dati meramente prognostici e virtuali, ma deve indicare i presupposti economici sulla cui base si perviene alla individuazione dei dati stessi sulla base di un'analisi economica, finanziaria e patrimoniale. Poiché, poi, l'impresa non è una realtà isolata, risulta chiaro che, in ipotesi (come quella in esame) di continuità diretta occorrerà che il piano illustri le prospettive dell'impresa sul mercato nel suo complesso, sia con riferimento alle evoluzioni del mercato medesimo, sia con riferimento al quadro complessivo dei *competitors*.

In sintesi, l'analisi del *business plan* non può tradursi in una mera elencazione apodittica di dati ed eventi, ma nell'ottica di un "piano" (cioè di una visione strategica imprenditoriale fondata su prognosi attendibili, valutazioni approfondite e ponderate, scelte di investimento e disinvestimento) deve tradursi in un documento di notevole ampiezza e approfondimento, tale da consentire ai creditori (che sulla base dello stesso piano vengono a formulare la propria valutazione di convenienza e fattibilità in concreto) di acquisire tutti i dati necessari per una ricostruzione adeguata della proposta concordataria. Anche se attualmente manca un modello unitario vincolante che guidi nella predisposizione del piano, è stato osservato dalla migliore dottrina aziendalistica che direttive di *best practices* sono desumibili da documenti come le Linee Guida per il Finanziamento delle Imprese in Crisi emanate dall'Università di Firenze con Assonime e Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili; i Principi di Attestazione dei Piani di Risanamento approvati dal CNDCEC in data 3 settembre 2014; Linee Guida alla Redazione del *Business Plan* del CNDCEC emanate, in materia modalità di redazione e di rappresentazione di un piano industriale, nel mese di maggio 2011. Da tali documenti emerge come l'articolazione di un piano di recupero in continuità presupponga una prima fase di inquadramento storico, con individuazione delle cause della crisi ed analisi dell'indebitamento, ed una seconda fase di individuazione delle linee guida del piano (con indicazione delle del mercato di riferimento; delle assunzioni del piano e delle ipotesi sottostanti al piano nonché della loro coerenza anche con gli indicatori macroeconomici) e degli strumenti di monitoraggio del concordato (indicatori di performance e le c.d. *milestones*).

Se questi possono ritenersi i requisiti di un *business plan* ex art. 186-bis L.F., si deve rilevare come il piano industriale della proponente riveli tali carenze da impedire di considerarlo che una vera e propria programmazione industriale adeguata a sorreggere un'operazione di *turn-around* controllato, quale è il concordato con continuità: si tratta di tre facciate scarse che peraltro non sono state fatte oggetto di un documento autonomo, come si sarebbe dovuto, ma sono state inserite all'inizio della relazione ex art. 161 comma 2 lett a) 1. fall.. Tale piano



contiene solo una presentazione prospettica degli utili e dei costi fino alla fine dell'eventuale piano, ma non contiene alcuna spiegazione o argomentazione che giustifichi la quantificazione di dette poste. Ad esempio non viene documentato alcun contratto con concessionarie o altri soggetti che consenta alla debitrice di acquisire veicoli in conto vendita, e rimangono ignote al Tribunale, e soprattutto ai creditori, le clausole di tali accordi e gli utili e i costi che la debitrice può trarne. Per il resto la relazione in commento riporta esattamente il contenuto del ricorso. L'allegato 6 inoltre non rappresenta "aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale economico e finanziaria dell'impresa" come previsto dall'art. 161 c. 2 lett. a) in quanto alle pagine da 11 a 14 viene riportata semplicemente una sintesi della situazione patrimoniale (attività/passività) e nessuna situazione economica (costi e ricavi).

Le carenze del piano risultano tali da apparire incompatibili con una prospettiva di continuità che, non si dimentichi, genera costi in prededuzione che vanno ad erodere la massa attiva destinata ai creditori, e che quindi appare giustificata solo quando sia idonea ad assicurare un miglior soddisfacimento dei medesimi. Il piano non consente ai creditori di esprimere un giudizio informato e consapevole sulla prospettiva di concreto miglior soddisfacimento, privandoli di un presupposto informativo imprescindibile per l'ammissibilità del piano.

L'assenza di un *business plan* adeguato sarebbe di per sé ampiamente sufficiente a condurre a dichiarare l'inammissibilità della proposta per quella che è una radicale carenza di un presupposto di legge, ragioni di completezza impongono di rilevare come anche l'attestazione "integrativa" presentata dal professionista, continui a manifestare gravi carenze nella sua coerenza e completezza proprio con riferimento al requisito sub b) del secondo comma dell'art. 186-bis L.F.

Come è noto un elemento della domanda di concordato con continuità è costituito da uno specifico contenuto dell'attestazione rilasciata dal professionista. Contenuto che, quindi, completa ed integra quello standard dell'attestazione - inerente la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano - che, ovviamente, in ogni caso dovrà essere presente e non potrà essere omesso.

Nel caso del concordato con continuità, infatti, l'attestazione dovrà investire anche la valutazione dei dati utilizzati per la redazione del *business plan*, e cioè dei dati che costituiscono la base di elaborazione delle prognosi contenute nel piano. Compito dell'attestatore sarà allora valutare l'esistenza di un nesso conforme alle regole economiche ed aziendalistiche tra dati di partenza ed evoluzione futura dell'andamento dell'impresa. Il contenuto dell'attestazione, in questo caso, si concentra peraltro sulla valutazione della capacità del piano di assicurare il miglior soddisfacimento dei creditori. Il giudizio dell'attestatore, quindi, dovrà paragonare gli esiti del concordato con continuità con quelli di un fallimento, nel quale la liquidazione non avvenga necessariamente in forma atomistica ed anzi possa avvenire eventualmente in forma aggregata e previo svolgimento di un esercizio provvisorio (art. 104). Poiché, poi, l'attestazione ha come destinatari i creditori l'illustrazione complessiva del giudizio deve avvenire rispettando parametri di completezza, coerenza, chiarezza e costante riferimento ai dati contabili concretamente disponibili. Quanto alla



valutazione di miglior soddisfacimento, poiché la stessa è destinata alla generalità della platea dei creditori, l'illustrazione complessiva del giudizio dovrà avvenire non solo in termini di completezza e coerenza, ma anche di chiarezza e costante riferimento ai dati contabili concretamente disponibili.

Ciò premesso, osserva il tribunale che buona parte dell'attestazione (prodotta al doc. 11 da parte ricorrente) – dedicata alla verifica di veridicità dei dati e di fattibilità del piano – consiste nel medesimo contenuto del ricorso (da pagina 18 in avanti); non viene svolta alcuna verifica ed argomentazione autonoma circa l'importante abbattimento, in sede di verifica del bilancio, di poste debitorie, per oltre 5 milioni di euro (v. *infra*), limitandosi a assumere come vere le affermazioni tautologiche del ricorso. Quanto alla verifica della contabilità basti evidenziare che l'attestatore afferma non essere stato redatto il bilancio per l'anno 2017, mentre tale documento esiste agli atti del fascicolo in quanto la società lo ha depositato quale allegato 1) alla memoria difensiva del 22/10/2018, unitamente alla approvazione assembleare avvenuta in data 29/09/2018. Di tale bilancio l'attestatore evidentemente non è a conoscenza in quanto alla pagina 15 della sua attestazione (All. 11) afferma che "l'ultimo bilancio approvato è relativo al 31/12/2016 mentre per gli anni 2017/2018 è disponibile una situazione contabile": la verifica del professionista appare quindi essere stata estremamente superficiale. Ed ancora: nel ricorso si legge che l'importo dei debiti nei confronti di fornitori chirografari ammonta ad € 704.986,67 al netto delle compensazioni ex art. 56 L. Fall.: non viene indicato analiticamente quali siano i crediti con cui si opererebbero le compensazioni che riguarderebbero oltre 5 milioni di euro, con una operazione che riduce drasticamente il passivo della debitrice. Tenuto conto della rilevanza di tali debiti e delle compensazioni la società avrebbe dovuto produrre l'elenco dettagliato dei debiti e delle compensazioni al fine di verificarne la legittimità (verifica che avrebbe anche dovuto fare l'attestatore, che nulla dice al riguardo).

L'allegato 9 (ex art. 161 c. 1 lett. b) riporta per contro un totale di debiti (calcolato da chi scrive in assenza di tale calcolo da parte della debitrice) di € 1.820.030,48 e crediti di € 309.717,10: il totale dei debiti non coincide con quello indicato in ricorso, avuto riguardo sia a dati di bilancio che ai dati rettificati in vista della predisposizione del piano.

Lo stesso vale per le poste attive: il credito di poco meno di 600 mila euro verso la società Spot Line viene abbattuto del tutto in quanto apoditticamente ritenuto inesigibile, senza che l'attestatore su tale circostanza abbia operato alcuna valutazione o verifica.

E' l'attestazione di miglior soddisfacimento dei creditori, a risultare ancora insoddisfacente soprattutto sul piano dell'analisi preliminare del piano e della valutazione di correttezza delle assunzioni contenute nel medesimo

A ben vedere, infatti, la valutazione manca di alcuna valutazione critica ed analitica e si risolve in una sbrigativa analisi di alcune delle assunzioni del piano medesimo senza alcuna effettuazione di *stress test*, e con una conclusione di idoneità al miglior soddisfacimento dei creditori che suona, in conclusione, assai apodittica, e scarsamente argomentata.

Queste carenze – che risultano indirettamente confermate dalle carenze del *business plan* evidenziate in precedenza ma non rilevate dall'attestatore – evidenziano come anche nel caso dell'attestazione ci si trovi ad una persistente situazione di criticità che impatta sugli stessi presupposti di apertura della procedura.

La sostanziale assenza del business plan, e la radicale carenza della relazione di attestazione non potrebbero mai essere sanate dalla concessione di un termine per la integrazione del piano, quale lo ha invocato la ricorrente in esito alla comparizione del 5.2.19 ritenendo questo Giudice che il termine non possa essere utilizzato per introdurre di fatto una nuova proposta o per depositare una documentazione prima del tutto assente: *“Il potere del tribunale di assegnare, ai sensi dell'articolo*



162 L.F., un termine per l'integrazione della domanda e la produzione di nuovi documenti deve essere inteso nel senso che è possibile integrare produzioni documentali ma non supplire ad una carenza iniziale della documentazione che deve accompagnare il ricorso ex artt. 160 e 161 L.F., dovendo quest'ultimo sin dall'origine essere accompagnato, qualora sia prevista la soddisfazione non integrale dei crediti assistiti da privilegio, pegno o ipoteca, dalla relazione giurata volta corroborare la previsione del piano dei requisiti richiesti dall'articolo 162, comma 2, L.F. affinché si possa procedere alla falcidia dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca. (Nel caso di specie, il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità del concordato preventivo in quanto la attestazione ex articolo 160, comma 2, L.F. prendeva in considerazione soltanto i beni immobili e non i mobili) Tribunale Venezia, 08 Maggio 2014 in www.ilcaso.

Alla luce delle suesposte considerazioni il Tribunale deve dichiarare la proposta inammissibile, provvedendo separatamente in ordine alla istanza di fallimento proposte da parte di Emil Banca s.p.a..

P.Q.M.

visto l'art. 162, l.f.

- 1) dichiara inammissibile la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo depositata in data 25 gennaio 2019 dalla società Gasparini Auto Ferrara s.r.l., con sede in Ferrara via Eridano n. 13/C;
 - 2) provvede separatamente in ordine alla istanza di fallimento presentata da Emil Banca s.p.a. .
- Così' deciso in Ferrara il 7.2.19

Il Giudice estensore

Dott.ssa Anna Ghedini

Il Presidente

dott. Stefano Giusberti

